



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 CSAT 02
DEL 29 SETTEMBRE 2016**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 29 settembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 01/A

A.S.D. REAL CITTA' DI PATERNO' (CT) avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Alessandro Barbagallo.

Gara campionato Promozione "D", Real Città di Paternò/Santa Croce del 18/09/2016
C.U. N° 59 del 21/09/2016.

Con tempestivo e rituale appello la A.S.D. Real Città di Paternò ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, allo scopo di chiedere una riduzione della squalifica inflitta al suddetto calciatore facendo rilevare che il proprio tesserato non ha mai utilizzato frasi minacciose nei confronti dell'assistente ma ha assunto solo un atteggiamento protestatario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura di detti atti risulta che il calciatore sig. Alessandro Barbagallo al 33' del 2° t. veniva espulso per avere assunto nei confronti di uno degli assistenti un comportamento non solo irrispettoso (peraltro ammesso dalla stessa reclamante) ma anche minaccioso. In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento in quanto la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure risulta congrua a quanto posto in essere dal calciatore e, conseguentemente, non suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00)

Procedimento n° 03/A

A.S.D. GESCAL (ME) avverso squalifica fino al 25 ottobre 2016 allenatore Giampiero Mancuso.

Gara campionato Promozione "C", Gescal/San Biagio del 18/09/2016
C.U. N° 59 del 21/09/2016.

Con tempestivo e rituale appello la A.S.D. Gescal ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, allo scopo di chiedere una riduzione delle squalifica inflitta al suddetto tecnico, evidenziando che quest'ultimo si è limitato ad assumere un comportamento protestatario nei confronti dei calciatori avversari senza mai peraltro mai venire a contatto con questi, né con la terna per cui chiede una riduzione della sanzione inflittagli risultando questa sproporzionata all'effettivo accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell'art. 35

comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura di detti atti si rileva, che al 35' del 2° t. è stato allontanato l'allenatore della A.s.d. Gescal sig. Giampiero Mancuso per avere assunto un comportamento protestatario sia nei confronti della terna arbitrale oltre che minaccioso nei confronti dei calciatori avversari.

In ragione di quanto sopra la Corte rileva che il comportamento assunto dall'allenatore sia nei confronti degli ufficiali di gara sia dei calciatori avversari è avvenuto in un unico contesto che peraltro non ha avuto prosieguo dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

In ragione di quanto sopra si ritiene, pertanto, che in parziale accoglimento del proposto gravame la sanzione possa essere rideterminata così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina al 18 ottobre 2015 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Giampiero Mancuso.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/09/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**